

successiva negoziazione fra le parti la concreta determinazione di detto prezzo (dal che consegue l'eventualità che le parti non raggiungano, di volta in volta, l'accordo sul prezzo, ben potendo insorgere divergenze di valutazione o contrasti di interesse nell'attribuzione ai vari cespiti di un prezzo ovvero di un altro, sia pure nell'ambito del prezzo globale predeterminato per l'intera massa di cespiti promessi in vendita);

"c) suscita, ancora, perplessità la seguente clausola contrattuale, contenuta nell'art. 2, 2° capoverso, del rogito: «Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, tenuto conto della estrema difficoltà per il Commissario Giudiziale di redigere un affidabile inventario analitico in considerazione del cospicuo numero delle posizioni creditorie, la "Federconsorzi", fermo restando quanto previsto al secondo comma, lettera b), del presente articolo, consegnerà alla Società tutti i titoli in suo possesso e tutta la documentazione necessaria o utile per il realizzo dei crediti, e fornirà alla Società tutta la possibile assistenza per il realizzo medesimo, rinunciando tuttavia la Società alla garanzia di cui al primo comma dell'art. 1266 c.c.»; clausola dalla quale sembra emergere che il trasferimento dei crediti è stato pattuito pur in mancanza di un inventario e una stima analitici degli stessi crediti: per le considerazioni svolte nel «parere Schlesinger» (pp. 23-25), appare lecito